

Pieve di Soligo, 15.10.2020

Circolare n. 6

OGGETTO: Conversione in legge del D.L. n.104/2020 (decreto “agosto”) e altre novità del periodo.

E' stato convertito con la legge 126/2020, il D.L. 104/2020 (decreto “agosto”), del quale si riassumono le principali novità rispetto alla prima versione del decreto:

Proroga del credito d'imposta sulle locazioni non abitative per imprese turistico ricettive (già previsto dal DL 34/2020 art. 28)	Viene prevista la proroga fino a dicembre del credito d'imposta (pari al 60% dei canoni pagati) sui canoni di locazione per immobili non abitativi, utilizzati per l'attività da <u>imprese del settore turistico-ricettivo</u> . Si tratta quindi dei canoni pagati dal mese di agosto al mese di dicembre 2020. Viene inoltre aumentata dal 30% al 50% la percentuale del credito d'imposta per affitto d'azienda, sempre per imprese del settore turistico-ricettivo, che sia comprensivo di almeno un immobile a uso non abitativo.	Art. 77 c. 1 lett. a), b), b)-bis
Aumento dello stanziamento dei fondi per il credito d'imposta sulle spese di sanificazione e dispositivi di protezione	La conversione in legge del DL ha aumentato a 403 milioni di euro (dai 200 milioni originari) la disponibilità di fondi per il credito d'imposta in oggetto che, ricordiamo, aveva avuto una riduzione nella percentuale di utilizzo viste le domande molto superiori ai fondi stanziati. La percentuale di utilizzo dovrebbe quindi ora porsi al 28,30% e non più al 9,38 dell'ammontare delle spese sostenute fino al 31/12/2020. Dovrebbe essere emanato un provvedimento che confermi tale aumento percentuale; il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione in F24 con codice tributo 6917.	Art. 31 c. 4-ter
Facoltà di sospensione degli ammortamenti per l'anno 2020	Viene prevista la possibilità, <u>per le società di capitali</u> , di non effettuare nel bilancio 2020 (più precisamente, nel bilancio dell'esercizio in corso al 15/08/2020) gli ammortamenti dei beni immateriali e materiali. Il processo di ammortamento viene quindi allungato di un anno in quanto le quote di ammortamento del 2020 verranno contabilizzate nel bilancio 2021, quelle del 2021 nel bilancio 2022 e così via per gli anni successivi. Viene altresì previsto l'obbligo di destinare in bilancio, una riserva indisponibile (che non potrà essere utilizzata per alcun motivo), formata da utili, per un ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata; nel caso in cui gli utili di esercizio siano di importo inferiore a quello delle quote di ammortamento non contabilizzate, la riserva verrà integrata utilizzando altre riserve disponibili e, se queste non fossero sufficienti, andrà integrata con gli utili accantonati negli esercizi successivi. In nota integrativa si dovrà dare conto delle ragioni della deroga, nonché dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e economica e sul risultato economico dell'esercizio ¹ . Per le società che non redigono la nota integrativa,	Art. 60 c. da 7-bis a 7-quinquies

¹ Quindi, ad esempio, se l'utile senza ammortamento fosse pari a 100 e l'ammortamento non contabilizzato fosse 20, si dovrà indicare in nota integrativa:

- che l'utile di esercizio, se si fosse contabilizzato l'ammortamento, sarebbe stato pari a 80
- che è stata accantonata una riserva pari a 20

	<p>dovrebbe essere possibile comunque inserire tali informazioni in calce al bilancio, nell'apposita sezione del bilancio delle micro imprese.</p> <p>Le quote di ammortamento non appostate in bilancio potranno però essere dedotte fiscalmente nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 2020, comportando l'iscrizione di una corrispondente quota di imposta differite da utilizzare nell'ultimo anno del processo di ammortamento civilistico (nel quale non vi saranno però più quote di ammortamento dedotte fiscalmente).</p>	
<p>Credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie in favore di società e associazioni sportive</p>	<p>La modifica in sede di conversione del decreto, <u>esclude definitivamente dall'agevolazione sia le sponsorizzazioni che le spese di pubblicità in favore di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 398/1991.</u></p>	<p>Art. 81</p>
<p>Ulteriore proroga dei versamenti per i soggetti che applicano gli ISA (ex studi di settore)</p>	<p>I contribuenti Isa (compresi i forfettari, quelli con cause di esclusione ed i soggetti collegati come i soci di società di persone od i collaboratori di imprese individuali), che non hanno versato il saldo annuale dei redditi del 2019 e la prima rata di acconto per il 2020, aventi scadenza il 20 agosto 2020 (con la maggiorazione dello 0,4%), potranno effettuare il pagamento entro il 30 ottobre 2020 maggiorandolo dello 0,8%. Tale proroga è applicabile anche al mancato versamento del saldo iva 2019: in tal caso la maggiorazione dello 0,8% deve essere applicata sull'importo già maggiorato dell'1,2%, (0,4% per ogni mese o frazione successivo al 20 marzo e fino al 30 giugno 2020).</p> <p><u>Per applicare la proroga, è però necessario che i suddetti contribuenti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.</u></p>	<p>Art. 98-bis</p>

ALTRE NOVITA' E SCADENZE DEL PERIODO

NUOVI D.L. N.125/2020 (in vigore dal 08/10) E DPCM 13/10/2020 (in vigore dal 14/10 e fino al 13/11), in tema di emergenza sanitaria.

Segnaliamo la pubblicazione dei due decreti in oggetto; riportiamo alcuni stralci del DPCM di interesse delle imprese:²

- ⇒ è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio³ previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali;
- ⇒ le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza

² per quanto di dettaglio previsto, in particolare, dal DPCM 13/10/2020, si invita a consultare il testo del decreto stesso e dei rispettivi allegati, all'indirizzo:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-10-13&atto.codiceRedazionale=20A05563&elenco30giorni=true

³ il protocollo del 24 aprile per il contrasto del Covid negli ambienti di lavoro, impone l'obbligo di mascherina quando non si può garantire la distanza di almeno un metro

interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;

- ⇒ le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- ⇒ sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, rispettano i contenuti del protocollo condiviso sottoscritto il 24 aprile 2020⁴ fra il Governo e le parti sociali.

Fatture di acquisto di beni materiali, agevolabili con il credito d'imposta (ex superammortamento/iperammortamento): mancanza della dicitura di legge; rimedi.

Ricordiamo che in caso di acquisto di beni materiali nuovi, agevolabili con il credito d'imposta introdotto dall'ultima legge di bilancio e che dal 2020 sostituisce il superammortamento e l'iperammortamento, è stato previsto che, a pena di decadenza dell'agevolazione, sulle fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati, sia riportata la dicitura con il riferimento alla norma di agevolazione (art. 1, commi 184-194 L. n. 160/2019).

L'Agenzia Entrate rispondendo, con due recenti interpelli (n. 438/439), alla domanda su come rimediare alla mancanza di apposizione del riferimento di legge sulle fatture di acquisto, afferma di procedere in uno dei seguenti modi:

- a) in caso di fatture di acquisto cartacee, la dicitura di legge predetta va apposta con scrittura indelebile, anche mediante un timbro; la fattura così integrata, va conservata come le altre fatture cartacee;
- b) in caso di fatture di acquisto in formato elettronico, si possono seguire due soluzioni:
 - i. procedere alla stampa della fattura, integrarla e conservarla come nel caso a);
 - ii. procedere ad una "integrazione elettronica" della fattura (procedura già indicata dall'Ag. Entrate in tema di integrazione per reverse charge⁵), che consiste nel predisporre un documento (es. un file excel) contenente i dati integrativi ed i dati della fattura integrata, allegato alla fattura stessa, inviandoli ad un sistema di conservazione o, facoltativamente, allo SDI.

NOVITA' IN MATERIA DI SUPERBONUS 110%

L'Enea ha risposto ad una domanda sul proprio sito internet⁶ in riferimento all'APE (attestato di prestazione energetica) da produrre "ante intervento" e necessaria per l'applicazione del superbonus: l'Enea afferma che l'APE "ante intervento" deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio dei lavori, e quindi, siccome l'Ape ha validità fino a dieci anni, può essere utilizzata anche un'Ape prodotta in anni precedenti, ancora in corso di validità, a patto che nell'immobile non siano stati effettuati lavori o interventi che abbiano influito sulle sue prestazioni energetiche.

⁴ scaricabile all'indirizzo <https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Sicurezza-sul-lavoro-Integrato-il-Protocollo-condiviso-sulle-misure-per-il-contrasto-al-Covid-19-negli-ambienti-di-lavoro.aspx>

⁵ si veda la circolare dell'Agenzia Entrate n. 14/2019 ai punti 6.2 e 6.4

⁶ <https://www.energiaenergetica.enea.it/detraioni-fiscali/superbonus/superbonus-2.html>

RITENUTE SUGLI APPALTI SUPERIORI A € 200.000⁷; RILASCIO DEL DURF (certificato di affidabilità fiscale); chiarimenti sull'ammontare dei versamenti effettuati sul conto fiscale

Si ricorda che il rilascio del DURF evita le gravose incombenze di controllo e di documentazione per l'appaltatore o il subappaltatore; i requisiti per il rilascio del DURF sono i seguenti:

- a) essere in attività da almeno 3 anni;
- b) essere in regola con gli obblighi dichiarativi
- c) aver eseguito, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell'ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- d) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali, per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione

In riferimento al punto b), l'Agenzia Entrate, con risoluzione n.53 del 22 settembre 2020, ha confermato che rientrano nel suddetto ammontare dei versamenti registrati nel conto fiscale:

- **i versamenti IVA inerenti alle operazioni rese dalle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici alla P.A. e ai soggetti ad essa equiparati, obbligati allo "split payment";**
- **i versamenti IVA effettuati dal committente in regime di "reverse charge";**
- l'imposta teorica corrispondente al reddito della società imputato per trasparenza ai soci che provvedono al pagamento dell'imposta, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale;
- l'IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall'ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione IVA di gruppo.

SCADENZE

Entro il 20/10/2020 va versata (se dovuta) l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse, relativa al terzo trimestre 2020. Nel caso in cui l'imposta del primo e secondo trimestre non fosse stata versata in precedenza, in quanto non superiore complessivamente a € 250, essa va versata entro il 20/10/2020 con i relativi codici tributo, ovvero:

- 2521 per l'imposta del primo trimestre
- 2522 per l'imposta del secondo trimestre
- 2523 per l'imposta del terzo trimestre

Ricordiamo che accedendo con le proprie credenziali al sito "Fatture e Corrispettivi", è possibile sia verificare il conteggio dell'imposta effettuato dall'Agenzia Entrate, che versarla direttamente dal sito mediante l'F24 già predisposto (con l'opportunità, eventualmente, di modificare l'importo predeterminato dall'Agenzia, se non corretto).

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

⁷ per i dettagli di tale obbligo, introdotto dall'art. 4 del DL 124/2019, si veda le ns. circolare n. 7/2019 e informativa n. 2/2020